REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Firenze

Terza sezione

Riunito in Camera di consiglio il 24/01/2018 in persona di:

Dott.ssa Patrizia Pompei Presidente

Dott.ssa Silvia Governatori Giudice e relatore

Dott. Cosmo Crolla Giudice

Sul ricorso proposto *ex* art. 98 RD 267/42 da:

VIA , C.f. ,

rappresentato e difeso dall'Avv. codice fiscale

, e domiciliato presso il difensore

- Ricorrente -

CONTRO

S.R.L., C.F. DOMICILIATO IN

FIRENZE PRESSO AVV. ,

CHE LO RAPPRESENTA E DIFENDE PER MANDATO IN ATTI

- Resistente

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1 Con ricorso ritualmente notificato in data 19/10/2017 il geom. ha proposto opposizione avverso il decreto del giudice delegato del 14/09/2017 del fallimento del

con cui non era stata accolta la domanda di insinuazione formulataper la somma complessiva di Euro 65.945,83 (doc. 1) al netto dell'acconto di € 5.000,00 percepito nel luglio 2013 (doc. 2) da riconoscersi in via privilegiata, a titolo di compensi maturati per prestazione professionale resa, quale coordinatore per la sicurezza, direttore dei lavori, redattore di perizie e incombenti per gli accatastamenti, per la costruzione del nuovo fabbricato industriale posto in di proprietà della controparte.

All'esito dell'udienza del 14/09/2017 il G.D. escludeva il credito dell'opponente dal passivo del fallimento in epigrafe con la seguente motivazione *"€ 0,00 ammessi in privilegio tenuto conto dell'assoluta carenza di documentazione che attesti l'interruzione della prescrizione, l'entità*

effettiva delle attività svolte, la dislocazione temporale delle stesse che consenta di valutare quale parte del compenso afferisca al biennio per cui spetta il privilegio".

L'opponente, premettendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione del deposito della proposta di concordato, nonostante l'esistenza della fattura di acconto, sostiene di aver comunque allegato sia nella precedente fase concordataria che in quella fallimentare la documentazione comprovante il compimento dell'attività professionale prestata, ritenendo che l'acconto versato dalla fallita (cfr: fattura 7/13 del 04/07/2013 – doc.2) costituisca atto interruttivo della prescrizione quale riconoscimento del debito contratto e conferma del fatto costitutivo della domanda. Il ricorrente, lamentando inoltre la mancata qualificazione della prescrizione da parte del Tribunale, chiede, attesa la natura di "prescrizione presuntiva", il deferimento del giuramento decisorio nella forma "de scientia" ex art . 2960 c.c. al curatore della convenuta, sostenendo che l'ammissione di tale prova sarebbe doverosa relazione alla conoscenza che il Curatore abbia di fatti a lui non direttamente riferibili, una volta che se ne riconosca la legittimazione a sollevare l'eccezione predetta.

In riferimento alla natura privilegiata del proprio credito ex art. 2751 bis n. 2 del c.c., l'opponente conclude affermando che, per orientamento costante e maggioritario della Suprema Corte, gli onorari del professionista maturano al termine della prestazione professionale, per cui la domanda è ammissibile, dal momento che dalla documentazione fornita risulta che le prestazioni professionali fossero state compiute nel biennio precedente la cessazione dell'incarico avvenuta il 7 giugno 2007. Per le ragioni sopraesposte il geom. chiede il riconoscimento al passivo del proprio credito pari ad € 65.945,83, al netto dell'acconto versato, ovvero la diversa somma di giustizia e/o che sarà accertata in corso di causa.

2 La domanda del ricorrente non è fondata e deve essere respinta.

Il collegio rileva che, ai sensi dell'art. 2956 comma 2 c.c., il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata si prescrive in tre anni. Premesso che il pagamento di acconto per crediti relativi a prestazioni esaurite nell'anno 2007 è avvenuto pacificamente nel luglio 2013, la successiva richiesta di pagamento del geom. è stata avanzata nel settembre 2016, allorchè il periodo di prescrizione triennale era maturato.

L'opponente chiede di provare l'assenza di pagamento, così da superare l'eccezione di prescrizione presuntiva, attraverso il deferimento di giuramento decisorio al curatore nella forma "de scientia"

Tale richiesta deve essere rigettata in quanto, come affermato dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 15570/2015 – con motivazione integralmente condivisa da questo Tribunale - pur ampliando la categoria dei soggetti legittimati oltre a quelli previsti dall'art. 2560, comma 2 c.c.

al curatore, il giuramento intanto sarebbe ammissibile in quanto riferito alla conoscenza specifica del fatto altrui che ne abbia avuto il curatore. Nel caso di specie, tuttavia, la Curatela ha evidenziato che il credito vantato dal geom. non risulta dalla contabilità, né era inserito nel piano di concordato inizialmente proposto, circostanze che non sono state specificamente contestate dall'opponente, con la conseguenza che la formulazione del capitolo di giuramento sulla mera circostanza del pagamento è inammissibile non rientrando tale fatto nella sfera di conoscenza propria del curatore.

L'opposizione di conseguenza viene rigettata.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso ex art. 98 L.F. proposto dal geom avverso il decreto del giudice delegato del 14/09/2017 del fallimento del Condanna l'opponente a rifondere alla curatela convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1950, oltre al rimborso forfetario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge.

Firenze, 24/01/2018.

La Giudice est — La Presidente

Dott.ssa Silvia Governatori — *Dott. ssa Patrizia Pompei*